

STATUTO

Articolo 1

E' costituita con sede in Quarto d'Altino Piazza San Michele n. 57 la libera associazione culturale musicale denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON & NAIMA".

Articolo 2

Scopo dell'associazione è quello di:

- promuovere la cultura musicale attraverso la diffusione della musica in tutte le sue forme e stili;
- promuovere ed organizzare attività culturali, ricreative indirizzate principalmente ai giovani, ma rivolte anche al pubblico adulto al fine dello sviluppo dei rapporti intergenerazionali
- promuovere ed organizzare concerti, spettacoli, corsi di musica, lezioni di guida all'ascolto e lezioni concerto;
- promuovere ed organizzare attività didattiche di educazione e diffusione musicale presso scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Articolo 3

L'Associazione, per meglio raggiungere i propri fini, può collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi scopi.

Articolo 4

L'Associazione "DIAPASON & NAIMA" è assolutamente apolitica e senza scopo di lucro. Il suo patrimonio è costituito dalle quote di partecipazione degli associati.

Ogni entrata proveniente da persone private, enti pubblici e festeggiamenti è finalizzata agli scopi che si è data.

Articolo 5

L'Associazione è costituita da soci fondatori e da tutti coloro, persone fisiche od Enti, che abbiano interesse alla finalità dell'Associazione, fatta salva l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, previa espressa domanda del candidato. Sono soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.



Inoltre i soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: le persone che si impegnano a dare il loro contributo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e, di versare, per tutto il periodo in cui rimangono soci, la quota associativa;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti:

1. al versamento della quota associativa da versarsi anticipatamente, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
2. all'osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e di tutte le deliberazioni presentate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

L'iscrizione all'Associazione avviene mediante il rilascio di una tessera con i dati del socio.

Articolo 8

La quota associativa viene versata annualmente nel mese di ottobre e può essere pagata anche mediante acconti mensili e da diritto al socio di partecipare ai corsi e a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione o morosità. Gli associati ordinari possono essere esclusi per gravi motivi con deliberazione dell'Assemblea dei soci fondatori a maggioranza assoluta. Saranno comunque considerati gravi motivi l'inosservanza (dopo almeno un richiamo da parte del Consiglio Direttivo) alle norme del presente Statuto e del Regolamento

interno o alle deliberazioni degli organi sociali l'aver recato danni, anche morali, all'Associazione, l'aver tenuto in pubblico o in privato, condotta riprovevole.

Sono esclusi di diritto gli associati che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dai termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Chi volontariamente provoca danni materiali alle strutture o agli oggetti dell'Associazione, o si impadronisce di qualsiasi cosa, risponde personalmente ed è impegnato al risarcimento o alla restituzione.

Si invitano i fruitori degli strumenti musicali e dei locali ad un uso adeguato e nel rispetto delle norme di regolamento.

Articolo 11

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Tutte le cariche elettive sono gratuite ai soci compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 13

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, nell'ambito della quale ciascun membro ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto nelle assemblee spetta a tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni possono venir rappresentati da chi esercita la patria potestà.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio, delibera sulle modifiche allo statuto sociale e del regolamento interno e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. E' convocata inoltre dal Presidente quanto questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i cinque

decimi dei soci. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti o dissenzienti.

La convocazione avviene mediante avviso, riguardante l'ordine del giorno, affisso nei locali dell'Associazione da esporsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso d'impedimento anche di questo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati sia in prima sia in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Il Segretario verbalizza le Assemblee e le riunioni del Consiglio, coordina gli incarichi e le diverse mansioni. Tiene nota del materiale utilizzato o in consegna all'Associazione e provvede alla restituzione in caso di prestito.

Articolo 16

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega che potrà essere rilasciata solo ad altro socio. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, oltre se stesso, solo un socio.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per il primo quadriennio sono eletti dai soci fondatori. Scaduto il primo quadriennio l'assemblea procede all'elezione di un Consiglio Direttivo composto da un minimo ad un massimo di quattro persone. In caso d'impedimento o di dimissioni di un membro, esso sarà sostituito da un altro associato nominato dagli altri membri e ciò finché resti in carica la maggioranza dei membri

nominati nell'atto costitutivo. Ove venga meno la maggioranza, assemblea provvederà a rinnovare per intero il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può revocare, per giusta causa, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo d'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare, inoltre, su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'assemblea ed in particolare:

1. delibera per tutto quanto riguarda gli associati, ivi compresa la determinazione delle quote annuali;
2. delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione delle attività associative;
3. dichiara esclusi i soci morosi o non idonei ed approva il regolamento interno. In sostanza compete al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione nè limitazione. Esso potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri, sia congiuntamente sia disgiuntamente, con l'uso della firma per i poteri delegati

Articolo 19

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 20

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. La prima volta è nominato dal primo Consiglio Direttivo tra i suoi membri presenti all'atto della costituzione dell'Associazione. La durata della sua carica è di quattro anni ed è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.



Articolo 21

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. La prima volta è nominato dal primo Consiglio Direttivo tra i suoi membri presenti all'atto della costituzione dell'Associazione. La durata della sua carica è di tre anni ed è rinnovabile. Egli esercita tutte le funzioni esecutive interenti all'attuazione dei provvedimenti disposti dal Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.

Articolo 22

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 30 settembre 2001.

Entro il 30 ottobre di ogni anno vengono predisposti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Tali bilanci vanno approvati dall'Assemblea dei soci e restano depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

Entro il 29 novembre va presentata l'apposita dichiarazione.

Articolo 23

L'Associazione si avvale per quanto riguarda il regime fiscale della L. 16.12.1991 n. 398.

Articolo 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi del tesseramento degli associati, da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche ed enti privati, da beni provenienti da eventuali lasciti o donazioni, da ogni altro contributo degli associati.

Articolo 25

E' fatto divieto di distribuire ai componenti dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 26

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 27

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera la devoluzione del fondo

patrimoniale ad enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996.

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Articolo 29

L'atto costitutivo dell'Associazione "DIAPASON & NAIMA" è depositato tramite il Comune, nel Registro Regionale delle Associazioni, tenuto presso la Giunta Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Quarto d'Altino, 2/3/2001

COSTA ANNALISA

Annalisa Costa

D'ADAMO COSIMO DAMIANO

Cosimo D'Adamo

SAMASSA MARIA DANIELA

Maria Daniela Samassa

VISENTIN MIRKO

Mirko Visentin



**VARIAZIONE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE DENOMINATA "DIAPASON&NAIMA" C.F.
03276090275 REGISTRATO IN DATA 05.03.2001 PRESSO
UFFICIO REGISTRO DI SAN DONA' DI PIAVE AL N. 738
ATTI PRIVATI SERIE 3^**

L'assemblea dei soci regolarmente costituita in data 3 ottobre 2005 ha approvato le seguenti variazioni dello statuto dell'associazione.

Art. 1
Invariato

Art. 2

Dopo la parola "stili" del 1 ° comma viene aggiunta la seguente dicitura "anche mediante produzioni musicali (CD, DVD, video)

Dopo la parola "intergenerazionale" del 2° comma viene aggiunta la seguente dicitura "anche mediante la pubblicazione di opere letterarie e non".

Art. 3
Invariato

Art. 4
Invariato

Art. 5
Invariato

Art. 6
Invariato

Art. 7
Invariato

Art. 8

L'art. 8 viene sostituito completamente dalle seguente frase:"La quota associativa viene versata annualmente o in quote mensili. La quota sociale da diritto al socio di disporre degli strumenti musicali presenti nelle strutture messe a disposizione dall'associazione ed inoltre da diritto a frequentare corsi proposti dalla stessa senza alcun corrispettivo"

Art. 9
Invariato

Art. 10
Invariato

Art. 11
Invariato

Art. 12
Invariato

Art. 13
Invariato

Art. 14
Invariato

Art. 15
Invariato

Art. 16
Invariato

Art. 17
Invariato

Art. 18
Invariato

Art. 19
Invariato

Art. 20
Invariato

Art. 21
Invariato

Art. 22

Il 2° comma viene cambiato integralmente con la seguente frase "Entro il 4° mese successivo alla chiusura dell'esercizio viene presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario per la sua approvazione. Entro il 6° mese successivo alla chiusura verrà presentata specifica dichiarazione fiscale.

Art. 23
Invariato

Art. 24
Invariato

Art. 25
Invariato

Art. 26
Invariato

Art. 27
Invariato

Art. 28
Invariato

Art. 29
Invariato

Quarto d'Altino, 03.10.2005

COMPONENTI DIRETTIVO

Visentin Mirko

Samassa Maria Daniela

Lucchese Enrico

Zanon Gian Franco

Brentel Stefano

Vaiarelli Valerio

Mirko Visentin
Samassa Daniela
Enrico Lucchese
Gian Franco Zanon
Stefano Brentel
Valerio Vaiarelli



AGENZIA DELLE ENTRATE San Donà di Piave

N° 295 Atti Privati Serie 3°

Esatt. € 171,72

Il Collaboratore Tributario
Erve Davanzo